

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 305-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE FENOALTEA)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 1976

---

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla validità internazionale dei giudizi repressivi, adottata a L'Aja il 28 maggio 1970

---

Comunicata alla Presidenza il 25 gennaio 1977

---

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che viene al vostro esame concerne la ratifica e la esecuzione della Convenzione europea sulla validità internazionale dei giudizi repressivi, adottata a L'Aja il 28 maggio 1970.

Trattasi di convenzione multilaterale, adottata nel quadro del Consiglio d'Europa ed aperta all'adesione degli Stati rappresentati nel Comitato dei ministri del Consiglio di Europa.

La Convenzione ha una portata profondamente innovativa, introducendo principi e norme che derogano al tradizionale principio di territorialità che ha ispirato fino ad oggi i sistemi penali di tutti gli Stati.

Questo principio si estrinseca, come è noto, nel nostro ordinamento giuridico nel fatto che alla sentenza penale straniera non è riconosciuta in alcun caso autorità di cosa giudicata; nel fatto che la sentenza penale straniera non preclude, per lo stesso oggetto, il rinnovamento del giudizio nel territorio nazionale (articolo 11 del nostro codice penale), anche se per i delitti commessi all'estero nelle ipotesi previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale occorre la richiesta del Ministro di grazia e giustizia (e salvo il temperamento stabilito dall'articolo 138 del codice penale che prescrive nella applicazione della condanna il computo della pena sofferta all'estero); nel fatto infine che gli effetti della sentenza penale straniera possono essere soltanto quelli tassativamente indicati nell'articolo 12 del codice penale con norma che la dottrina considera non suscettibile di estensione analogica appunto per il suo carattere eccezionale.

Discostandosi dalla tradizione e su di essa radicalmente innovando la Convenzione — introducendo la nozione di « giudizio repressivo europeo » — stabilisce che, nel concorso delle condizioni e con le modalità in essa previste, da un lato la sentenza di condanna pronunciata da uno Stato aderente alla Convenzione abbia esecuzione in un altro degli Stati aderenti, dall'altro che alle sentenze penali emanate in uno degli Stati aderenti sia riconosciuta validità internazionale da tutti gli altri.

La Convenzione persegue una triplice finalità: superare, in un quadro europeo e nel pieno rispetto della reciprocità fra gli Stati aderenti, la rigida nozione di sovranità statale territoriale nel campo del diritto penale; realizzare una più efficace cooperazione fra gli Stati aderenti nella lotta contro la delinquenza; favorire (in armonia con il precetto della nostra Costituzione) la riabilitazione e il reinserimento sociale del condannato.

Nel primo Titolo della Convenzione viene precisato il significato tecnico delle espressioni usate nei titoli successivi.

Nel secondo Titolo viene stabilito (articolo 3) il principio che nei casi e nelle condizioni previste dalla Convenzione ciascuno degli Stati contraenti abbia competenza a procedere alla esecuzione di una pena inflitta in un altro Stato contraente e che vi abbia forza esecutiva.

Lo stesso articolo 3 precisa che questa competenza non possa essere esercitata se non in seguito a richiesta di esecuzione presentata dall'altro Stato contraente.

La Convenzione, all'articolo 4, stabilisce un limite di carattere generale alla applicazione del principio stabilito nell'articolo 3: una pena non può essere eseguita da un altro Stato contraente se non quando ai sensi della legge di questo Stato l'atto a seguito del quale è stata imposta una pena costituirebbe un reato se commesso nel suo territorio.

Lo Stato che ha pronunciato la condanna non può chiedere l'esecuzione della pena a un altro Stato se non quando sussista una almeno delle condizioni indicate nell'articolo 5. Esse sono cinque, ed una di esse ha particolare rilevanza di carattere giuridico e sociale: che l'esecuzione della pena nell'altro Stato sia suscettibile di migliorare le possibilità di riabilitazione sociale del condannato.

Stabilisce la Convenzione all'articolo 6, con enunciazione assai rigorosa, che l'esecuzione richiesta quando sussistano le condizioni prescritte non possa essere rifiutata, se non nei casi elencati nello stesso articolo 6. Uno di questi è che lo Stato cui la richiesta è stata rivolta ritenga che il reato

per il quale la condanna è stata pronunciata abbia natura politica o puramente militare. Un altro caso che giustifica il rifiuto di aderire alla richiesta, è che lo Stato cui la richiesta è stata rivolta ritenga vi siano fondati motivi per credere che la condanna sia stata provocata o aggravata da considerazioni di razza, religione, nazionalità o opinione politica. Altri casi, fra quelli indicati nell'articolo 6, che giustificano il rifiuto di aderire alla richiesta, sono che lo Stato cui la richiesta è stata rivolta non sia in grado di eseguire la condanna, o che esso ritenga che lo Stato richiedente sia in grado di eseguirla esso stesso: trattasi di disposizioni che, se possono sminuire nella pratica la portata della Convenzione, costituiscono d'altra parte salvaguardie contro un eccesso di rigidità e meccanicità nella sua applicazione.

Di particolare interesse l'articolo 10 che stabilisce che entrambi gli Stati — quello che ha pronunciato la condanna e quello in cui questa viene eseguita — possano esercitare il diritto di amnistia e di grazia.

Il Titolo terzo della Convenzione concerne gli effetti internazionali dei giudizi repressivi europei. Nella prima Sezione di tale Titolo si stabilisce il principio del *ne bis in idem*. Esso costituisce una estensione, profondamente innovativa, a un ordinamento europeo del principio finora vigente nell'ambito dei singoli ordinamenti statuali. Esso si concreta — salve le deroghe previste dalla Convenzione stessa (articoli 53 e seguenti) — nella preclusione di altri procedimenti contro lo stesso imputato per il medesimo fatto: con ciò da un lato, evitandosi che il prevenuto sia esposto per il medesimo fatto a reiterarsi di processi, dall'altro attuandosi su scala internazionale europea il principio della economia dei giudizi.

La seconda Sezione del Titolo terzo concerne la « presa in considerazione » del giu-

dicato straniero: trattasi dei cosiddetti effetti indiretti della sentenza di condanna che si riflettono nelle successive pronuncie di giudici penali ai fini, ad esempio, della valutazione della recidiva, della dichiarazione di abitudine nel reato, eccetera (articolo 56). In linea generale, tali disposizioni costituiscono l'ampliamento e l'estensione all'ordinamento giuridico internazionale di principi già accolti nel nostro diritto interno dall'articolo 12 del codice penale. La « presa in considerazione » è inoltre diretta a rendere applicabili (articolo 57) in tutti gli Stati contraenti, entro alcuni limiti e a particolari condizioni, le incapacità, interdizioni e inabilitazioni conseguenti alla condanna.

Infine, l'allegato I alla Convenzione elenca una serie di riserve che gli Stati aderenti alla Convenzione possono formulare.

In relazione a osservazioni e quesiti presentati dalla Commissione il Governo ha fornito la « doverosa informazione » che esso si propone di esprimere all'atto del deposito dello strumento di ratifica le riserve attinenti ai punti *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del ricordato allegato I; di tali riserve verrà data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* insieme alla notizia del deposito dello strumento di ratifica.

In vista delle finalità della Convenzione, la Commissione, preso atto del parere favorevole espresso in sede consultiva dalla 2<sup>a</sup> Commissione (Giustizia) e delle precisazioni del Governo, ha ritenuto — con l'astensione di alcuni suoi componenti, motivata dalla considerazione che, pur essendo da approvarsi gli intenti della Convenzione, essa non costituisca soluzione adeguata ai problemi del coordinamento internazionale nel campo della giustizia penale — di esprimere parere favorevole alla approvazione del disegno di legge di ratifica.

FENOALTEA, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE**

---

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea sulla validità internazionale dei giudizi repressivi, adottata a L'Aja il 28 maggio 1970.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 58 della Convenzione medesima.